

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 50-2605

**DPR 607/1996. Disposizioni, per gli anni 2021-2022, per raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, per attività di studio e analisi sinistri stradali che coinvolgono fauna selvatica e per contribuire al monitoraggio sanitario, in armonizzazione con il vigente Piano regionale di controllo sanitario della fauna selvatica.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 3 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) dispone, tra l'altro:

- la Regione, avvalendosi previo accordo della collaborazione dell'Università, di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali e di associazioni cinofile, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e delle modalità di tutela dello stesso;
- la Giunta regionale provvede, altresì alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando i progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando la destinazione della fauna selvatica abbattuta, in conformità alla normativa europea e nazionale;

il Regolamento 1069/2009/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), in particolare, all'articolo 2, esclude dal campo di applicazione dello stesso Regolamento i corpi interi o le parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali (ad eccezione dei corpi o parti di animali selvatici utilizzati per produrre trofei di caccia e, all'articolo 8, sancisce che gli stessi animali selvatici e le loro parti sono classificati come materiali di categoria 1 soltanto qualora “si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali”;

con la D.G.R. n. 62-6448 del 17.07.2007 sono state approvate le linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) individuando alcuni centri di riferimento e mettendo a disposizione risorse anche per il miglioramento strutturale ed organizzativo degli altri CRAS presenti sul territorio regionale e prevedendo la possibilità da parte della Regione Piemonte di stipulare accordi o convenzioni con le competenti autorità sanitarie al fine di intraprendere programmi di monitoraggio sullo stato sanitario della fauna selvatica, così come previsto dal Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica di cui al punto precedente e con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino per approfondimenti diagnostici e supporto medico/chirurgico, nonché con enti ed istituti in merito a specifici progetti di ricerca e/o di studio inerenti alla fauna selvatica.

Premesso, inoltre, che:

i regolamenti comunitari 852/2004 e 853/2004 che includono la caccia nell'ambito della produzione primaria e stabiliscono le regole per la commercializzazione della selvaggina, demandando agli Stati Membri la regolamentazione della cessione diretta di piccole quantità al consumatore finale o al piccolo dettagliante;

il D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607 “Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni”, all'articolo 10, comma 3, dispone che “Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché nei territori di caccia venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario della selvaggina”;

con la D.D. del Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria n. 1463 del 25 novembre 2020 è stata approvata la revisione del Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatica, revocando la D.D. 919 del 29 dicembre 2016.

Richiamato, a tale proposito, che l'intervento di sgombero dal suolo pubblico e l'eliminazione delle spoglie di animali morti per cause accidentali o investiti, nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali, è stato nel tempo effettuato, ad integrazione delle attività svolte dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, oltre ad una quota gestita direttamente dai Comuni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 5/2018, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimenti di "Patologia Animale" e "Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia" dell'Università degli Studi di Torino, anche in virtù dell'Atto di intesa tra la Regione Piemonte e la Facoltà di Medicina Veterinaria - Dipartimenti di "Patologia Animale" e "Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia" dell'Università degli Studi di Torino, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 74-6702 del 03.08.2007.

Dato atto dell'avvenuta decorrenza del termine di durata dell'Atto di Intesa predetto.

Ritenuto che, nell'ambito del DPR 607/1996, al fine di scongiurare problemi di ordine ambientale ed igienico sanitario legati a ritardi nella raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti si rende necessario prevedere, per gli anni 2021-2022:

A) il perseguimento degli obiettivi:

- razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;
- studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese, al fine di migliorare gli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi;
- contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica.

B) l'adozione delle linee di intervento e lo svolgimento delle attività:

- contribuire ad assicurare la raccolta omogenea e tempestiva di una parte degli animali selvatici trovati morti sul territorio regionale, in coordinamento e collaborazione con i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia veterinaria;
- prevedere la possibilità di conservarli temporaneamente in attrezzature frigorifere locali per ridurre il costo del trasporto e per modulare gli invii in rapporto alle necessità didattiche e di ricerca;
- migliorare, attraverso apposite indagini, le conoscenze tecniche e scientifiche sulle cause di morte della fauna selvatica, sulle sue abitudini alimentari, sulla genetica delle popolazioni;
- assicurare lo svolgimento dei previsti accertamenti di medicina legale correlati alle notizie di reato in presenza di animali abbattuti illecitamente;
- assicurare lo smaltimento delle carcasse animali o delle loro parti nel rispetto delle norme sanitarie ed ambientali;
- migliorare la sensibilità e le conoscenze nei confronti della gestione faunistica e dell'epidemiologia veterinaria applicata alla fauna selvatica;
- favorire lo scambio di informazioni tra i vari enti per il miglioramento della gestione della fauna e del territorio;
- permettere la cura ed il recupero funzionale della fauna selvatica gravemente ferita ai fini del suo eventuale reinserimento ambientale;
- studio e analisi degli incidenti stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese (localizzazione, rischio di incidentalità ecc...);
- contribuire al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica.

Ritenuto, a tal fine, di destinare complessivamente euro 70.000,00 e di demandare al Settore regionale competente in materia di Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, della Direzione Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per raccogliere le manifestazioni di interesse per il servizio di razionalizzazione ed

integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, lo studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese e il contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica; nonché addivenire alla sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti con il soggetto individuato in coerenza con la presente deliberazione, stabilendo che lo svolgimento delle attività abbiano una durata non superiore ad anni 2 dalla data della sottoscrizione della convenzione stessa.

Visto:

il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge regionale del 31.3.2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

la Legge regionale 31.3.2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

la D.G.R. n. 16-1198 del 03.4.2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 118/2011 s.m.i.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 70.000,00, trova copertura finanziaria per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2021 e per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Visto il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ritenuto che la presente deliberazione sia soggetta a pubblicazione ai sensi del comma 1, dell’art. art. 26, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per gli anni 2020-2021, nell’ambito del DPR 607/1996 ed al fine di scongiurare problemi di ordine ambientale ed igienico sanitario, i seguenti obiettivi, da perseguire nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa:
  - il servizio di razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento;
  - lo studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese;
  - contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica.
- di destinare complessivamente euro 70.000,00 e di demandare al Settore regionale competente in materia di Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, della Direzione Agricoltura e Cibo, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per raccogliere le manifestazioni di interesse per il servizio di razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, lo studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese e il contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica, nonché addivenire alla sottoscrizione della Convenzione che regolerà i rapporti con il soggetto individuato in

coerenza con la presente deliberazione, stabilendo che lo svolgimento delle attività abbiano una durata non superiore ad anni 2 dalla data della sottoscrizione della convenzione stessa.

- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 70.000,00, trova copertura finanziaria per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2021 e per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)